Giurisprudenza : circolazione stradale

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **27 (1955)**

Heft 2

PDF erstellt am: **15.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-244522

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

GIURISPRUDENZA — Circolazione stradale

Questione della responsabilità civile del militare per danni causati ad altro militare durante il servizio — Inammissibilità — Eccezioni.

Org. mil. art. 21, 27, 28, 29; Cod. obbl. art. 41; Legge circ. autoveicoli art. 47, 57; Legge assic. mil. art. 7.

Il militare non risponde personalmente verso altri militari per danni causati nell'adempimento di obblighi od ordini di servizio.

La responsabilità nei confronti del militare leso sussiste, invece:

a) quando il danno sia stato causato intenzionalmente;

b) durante un periodo di servizio, ma fuori dell'ambito degli obblighi militari;

c) in caso di colpa particolarmente grave, così che il fatto dal quale deriva non ha più nulla in comune con l'esecuzione di obblighi militari debitamente intesi.

Trib. fed. (I Corte civile) sent. 18 novembre 1952 in causa B. contro M. ((RU 78 II 419).

A — Il serg. magg. B. ed il tenente M. prestarono servizio con la SR II/46 delle truppe leggere mot. Il 29.10.46 verso le 06.30 la loro Cp. partì dal luogo d'accantonamento per una marcia di dislocazione combinata con un esercizio di combattimento. Il tenente M., il sergente magg. B. e la recluta S. seguirono, secondo ordini, verso le 08.00, su una « jeep » guidata dal ten. M.

Raggiunta la Cp. a Belfaux sulla ripida strada che conduce alla stazione ferroviaria, il ten. M. seguì tenendosi a 20 m. dall'ultimo autoveicolo della colonna, ad una media oraria di circa 30 km. — Avendo, per ragioni non più accertabili, dovuto frenare, la jeep si spostò, probabilmente per un difetto dei freni, sul lato sinistro della

strada, continuò per 6-8 m. e precipitò lungo la scarpata, capovolgendosi due volte.

B — Dall'incidente il serg. magg. B. riportò fratture plurime del femore destro; la guarigione fu lenta e complicata. Pur percependo le prestazioni d'assicurazione militare, rimase scoperto un danno di fr. 14.317.— per il quale promosse azione contro il ten. M., chiedendo, a' sensi dell'art. 41 CO, l'importo di fr. 8.501.— con interessi, quale risarcimento danni.

La domanda — ch'era stata accolta dal Tribunale distrettuale e dal Tribunale cant. di Zurigo — venne, su ricorso per riforma, *respinta* dal Tribunale federale per i seguenti

m o t i v i :

1. *(riassunto delle argomentazioni dell'attore) omesso.*

E' ovvio che anche chi si trova in servizio militare debba rispondere di quanto non rientra nell'adempimento del servizio, cioè di quanto non gli è imposto dallo stesso. Nel caso in esame non si tratta, però, di tale questione, ma unicamente della responsabilità per danni provocati nell'adempimento del servizio vero e proprio.

A questo proposito è, in via di massima, da osservare :

a) L'obbligo di prestare servizio militare (art. 18 Costit. fed. - art. 1 Org. mil.) è un obbligo di diritto pubblico. Il fatto di causare un danno violando un obbligo di servizio rientrerebbe, quindi, in principio, nell'ambito del diritto pubblico. Tuttavia, conformemente alla dottrina dominante all'epoca in cui venne elaborato il Codice delle obbligazioni, la giurisprudenza sulla responsabilità extra-contrattuale non distingue se l'illeceità è data nell'ambito del diritto pubblico o di quello privato; che conta è una violazione di una qualsiasi norma di legge (RU 76 II 217, 75 II 204, 30 II 571), a meno che vi deroghino particolari disposizioni come è esplicitamente riservato dall'art. 61 cpv. 1 CO per il rapporto d'impiego pubblico.

Secondo alcuni autori la responsabilità fra militari non farebbe eccezione alle norme comuni (Oberholzer; Führer durch das Militärversicherungsrecht I § 46 cif. 1; Stark in SJZ 1948 pag. 353): a so-

stegno di tale avviso essi richiamano, fra altro, due sentenze del Tribunale federale, nelle quali è occasionalmente parola di responsabilità personale del militare (RU 68 II 263, 50 II 363). Il Tribunale federale non ha, però, avuto da decidere un caso concreto ed è da chiedersi se l'avviso ivi espresso all'infuori della lite possa trovare conferma.

b) A' sensi degli art. 27 e 28 Org. mil., la Confederazione risponde verso i terzi (civili) dei danni personali e materiali causati da esercizi militari. Il Tribunale federale ne ha dedotto l'esclusione della responsabilità del singolo militare (RU 47 II 179/180).

La diversa opinione secondo cui anche il militare risponderebbe personalmente accanto alla Confederazione (Fleiner: Bundesstaatsrecht pag. 648 cif. 33; Oftinger: Haftpflichtrecht II pag. 1068 cif. 69; Stark : loc. ct. pag. 352) e le critiche mosse all'interpretazione del Tribunale federale non abbisognano d'essere esaminate dopo che già l'art. 237 delle modificazioni 19 dicembre 1946 al precedente Regolamento di amministrazione ed ora l'art. 103 del Decr. fed. 30 marzo 1949 concernente l'amministrazione dell'esercito, esplicitamente dispongono che la responsabilità della Confederazione a norma degli art. 27 e 28 Org. mil. esclude che il danneggiato possa promuovere azione di risarcimento contro il od i militari autori materiali del danno, ciò che non modifica, ma chiarisce quanto dispone l'Org. mil.

A spiegazione di questa norma si osserva che il più sovente il danneggiato non può individuare l'autore del danno. Ma non sono considerazioni solide; altrimenti non si comprenderebbe perchè l'azione contro il militare sia esclusa anche quando egli è conosciuto. Il vero senso della esclusione della responsabilità personale dei militari va ricercato nel principio secondo cui nell'adempimento degli obblighi di servizio, devono render conto unicamente alla Confederazione, alla quale spetta, a' sensi dell'art. 29 OM, un diritto di regresso contro i responsabili: a questo riguardo terrà in considerazione le circostanze eccezionali nelle quali il militare deve agire, affinchè non sia pregiudicato il suo piacere per il servizio.

Non è pertanto da confermare l'interpretazione restrittiva esposta nella sentenza RU 69 II 93, secondo cui l'art. 27 OM sarebbe appli-

cabile soltanto quando il danno sia la conseguenza di una particolare pericolosità degli esercizi militari. La messa in pericolo di civili durante esercizi militari — è detto nella richiamata sentenza — giustificherebbe la responsabilità causale della Confederazione secondo gli art. 27 e 28 OM. E' possibile che questo ordinamento della responsabilità sia stato suggerito dalla considerazione della particolare pericolosità generalmente insita negli esercizi militari; ma da ciò non si può desumere che, mancando la pericolosità degli esercizi, la responsabilità causale della Confederazione venga meno.

Anche la responsabilità causale nell'esercizio delle Ferrovie e nella circolazione degli autoveicoli poggia sul pericolo che è loro inerente. Essa comprende, tuttavia, anche incidenti di esercizio praticamente indipendenti dalla pericolosità. Contro l'anzidetta interpretazione restrittiva sta poi anche l'istoriato dello stesso art. 27 OM. Come espone Fleiner il legislatore ha inteso contrapporre i danni causati « per effetto di un esercizio militare » a quelli provocati da eventi bellici. Sapere se la responsabilità dello Stato sia limitata ai danni causati dal servizio di istruzione — ciò che il Tribunale federale presuppone (RU 47 II 513, 526, 562) — o si estenda a quelli causati durante il servizio attivo (come è ritenuto da Fleiner e dalla prassi dell'Amministrazione federale) è questione che qui non occorre risolvere. Basta rilevare che la precisa intenzione dell'espressione « esercizi militari » è di escludere la responsabilità dello Stato per danni causati da eventi bellici. L'espressione usata dal legislatore ha quindi il senso (limitato od esteso) di « servizio militare in tempo di pace » (cfr. Fleiner : op. cit. pag. 648; art. 226 ultima frase OM 1874 e art. 298 del Regolamento amministrativo 27 marzo 1885; Hürlimann: Die Haftung des Bundes und der Militärpersonen für den in Militärdienst entstandenen Schaden; Zurigo 1925, pag. 34 e 51).

c) Il concetto informatore degli art. 27 e 28 OM non vale soltanto nel rapporto tra militare e civile, ma anche tra militare e militare. Non si vede invero per quale motivo la responsabilità personale del militare sia esclusa nei confronti dei civili; ma ammessa, invece, nei confronti di militari danneggiati mentre tanto nell'uno, quanto nell'altro caso la Confederazione è tenuta a rispondere: verso i civili direttamente, in forza degli art. 27, 28 OM - e verso i mili-

tari in forza dell'art. 21 OM con la cosidetta assicurazione militare (la quale non è, in realtà, un'assicurazione nel senso tecnico, ma assume tuttavia il risarcimento dei danni nelle forme caratteristiche delle prestazioni assicurative).

2. Non occorre che l'esclusione della responsabilità personale del militare sia espressamente stabilita dalla legge: anche negli art. 27, 28 OM il legislatore si è limitato a stabilire la responsabilità della Confederazione, senza ritenere necessaria una disposizione escludente in pari tempo espressamente la responsabilità del militare. Solo la Confederazione ha, in caso di colpa degli autori del danno, diritto di regresso contro gli stessi (art. 29 OM). Lo stesso ne è dell'obbligo della Confederazione relativamente alle conseguenze derivanti ai militari da malattie od infortuni, stabilito dall'art. 21 ivi: l'assicurazione militare si estende anche ai danni causati da civili o indipendenti dall'adempimento del servizio. E', senza dubbio, a casi di tale natura che si riferisce il diritto di regresso stabilito dall'art. 49 Legge assic. mil. a favore della Confederazione verso i terzi civilmente responsabili del danno dal quale sono dipese le prestazioni d'assicurazione da essa corrisposte (che il testo di quest'ultima disposizione non sia identico a quello dell'art. 29 OM, è da attribuire a semplice imprecisione).

A differenza del risarcimento spettante ai civili secondo gli articoli 27 e 28 OM, l'Assicurazione militare non risarcisce al militare l'intero danno, ma la perdita di guadagno è tenuta in considerazione nella misura dell'80 % - 90 % (art. 20 LAM): giova tuttavia osservare che le prestazioni dell'Assicurazione militare hanno sensibili vantaggi in confronto del risarcimento fatto valere verso la Confederazione a' sensi del CO : (per es. il versamento di indennità di carovita sulle prestazioni permanenti in caso di svalutazione della valuta). Invero, tale considerazione non è determinante. E' implicito nel servizio militare di comportare pericoli che il militare deve accettare, ma che non sono imponibili ai civili. L'attore obietta che un siffatto sacrificio a favore dello Stato può essere, tutt'al più, giustificato quando la responsabilità non può essere personalmente attribuita ad alcuno, mentre in caso di colpa di chi ha provocato il danno, non si può equamente pretendere che il danneggiato sopporti le conse-

guenze. Devesi, d'altra parte, considerare che il militare, se anche ha una colpa, non agisce secondo la sua libera disposizione, ma in condizioni che gli sono imposte e che lo collocano fuori dell'ambiente normale, in situazioni che non è stato capace di padroneggiare. Per il medesim motivo, l'art. 7 LAM, concernente la riduzione delle prestazioni d'assicurazione in caso di colpa, considera in misura parziale la colpa attribuibile al militare assicurato.

d) Il convenuto ritiene che, trattandosi di incidente della circolazione, la responsabilità personale del militare è esclusa dall'art. 57 legge circ., il quale prescrive che « negli infortuni causati da autoveicoli militari è applicabile esclusivamente la legislazione sull'assicurazione militare ». Sarebbe con ciò esclusa anche l'applicazione del Codice obbligazioni. Ma una siffatta portata non può essere attribuita alla parola « esclusivamente ». Altrimenti verrebbe meno anche l'azione di risarcimento danni spettante al militare danneggiato contro altro militare che pilotasse l'autoveicolo non per ragioni di servizio e contro i civili che fossero corresponsabili dell'infortunio. Tale non può essere stata la volontà del legislatore. L'istanza cantonale ha già rilevato che la citata norma stabilisce unicamente che, in deroga all'art. 47 legge circ., la Confederazione risponde, nei confronti del militare danneggiato da un autoveicolo militare, soltanto in base alla Legge assic. militare.

E' proprio l'esempio di un danneggiamento causato da autoveicoli militari in servizio comandato che è idoneo a dimostrare l'inammissibilità di una responsabilità civile del militare nei confronti di altro militare. In modo generale il comportamento di un conducente di autoveicoli deve essere valutato con particolare rigore. Per il conducente civile, gli svantaggi non sono insopportabili, in considerazione dell'obbligo di assicurazione che gli incombe per legge. Ma il militare non ha un'assicurazione. Egli dovrebbe perciò rispondere personalmente per il danno non coperto dall'Assicurazione militare. Tale danno può raggiungere somme rilevanti: si consideri un infortunio con un autoveicolo carico di uomini, oppure lo sbandamento di un auto frammezzo alla truppa. Ragionevolmente bisognerebbe ammettere che in tali circostanze la responsabilità del militare debba essere valutata meno rigorosamente che non per un civile. Il militare, infatti,

viene istruito per la guerra. L'istruzione militare tende a sviluppare l'ardimento e l'audacia, non la misurata prudenza che dovrebbe essere dote dell'automobilista civile.

La Confederazione non assicura i conducenti militari contro tali rischi appunto perchè non ritiene di istituire una responsabilità personale del militare nei confronti di altro militare o di civili. E' vero che, dal profilo giuridico, l'opinione dell'autorità amministrativa non è determinante. Tuttavia, essa rafforza l'interpertazione secondo cui non esiste a carico del militare, una responsabilità poggiata sul diritto civile. Non occorreva che la legge escludesse « expressis verbis » una siffatta responsabilità palesemente contraria alla natura stessa del servizio militare. E' anzi per affermarla che sarebbe occorsa una esplicita disposizione di legge, tanto più che la responsabilità del militare nei confronti di altro militare a' sensi dell'art. 41 CO — se ammessa — dovrebbe valere anche in caso di guerra, mentre non esisterebbe, a' sensi dell'art. 27 OM, per i danni di guerra a civili.

3. Il principio che esclude la responsabilità personale tra militari è, come già detto, applicabile unicamente per i danni causati nell'adempimento degli obblighi di servizio. Occorre chiarire il significato di tale espressione: essa comprende ogni attività di natura militare prescritta da regolamento, da ordine generale o particolare oppure necessaria per l'esecuzione di un compito ricevuto (per es. un esercizio di combattimento), dettata dalle esigenze della situazione ed, in ogni caso, svolta con mezzi avuti a disposizione o con mezzi idonei e consentiti dalle circostanze. In quanto il militare agisce entro questi limiti e con la voluta attenzione per l'adempimento del compito ricevuto, egli è svincolato da ogni responsabilità personale, anche se gli fosse imputabile qualche colpa. La Confederazione deve contare con la debolezza umana del soldato, al quale viene imposta una determinata situazione. Essa deve, perciò, rispondere delle conseguenze che ne derivano. Per contro, la responsabilità personale non è esclusa, se il danno è stato intenzionalmente provocato, sia pure in connessione apparente con un atto di servizio, ma senza una giustificazione nell'ordine ricevuto, ed, inoltre, per i danni causati all'infuori dell'ambito degli obblighi di servizio (nelle pause di lavoro,

durante le libere uscite ecc.). Dei casi-limiti possono verificarsi quando il danno è stato bensì causato durante l'ordinario svolgimento del servizio, ma per una colpa palesemente grave del militare. A tal proposito, già la sentenza RU 47 II 181 osserva che, nei rapporti tra militari e civili, la risultanza di una colpa grave fa « nascere dubbi se l'atto che ha causato il danno sia stato compiuto nell'adempimento dei doveri di servizio »; qualora per l'esecuzione di un ordine di servizio il militare « si sia servito di mezzi inidonei o proibiti », si potrebbe « concludere che, in realtà, egli abbia perseguito scopi privati (per es. per vendetta) ». Ma tal formulazione appare troppo limitativa. Essa si riferisce evidentemente all'agire intenzionalmente diretto a provocare dei danni nell'adempimento di prescrizioni di servizio, come era il caso esaminato in quella sentenza. Un simile agire costituisce, però, in tempo di pace, una eccezione e appare, in particolare nel rapporto tra militari, se non impossibile (si rammenti per es. i doveri di una sentinella posta davanti a importanti oggetti militari), perlomeno eccezionale. Prevalentemente entra in considerazione quanto concerne l'istruzione militare e le operazioni destinate a provvedere ai bisogni della truppa (forniture di materiale, alloggio, vettovagliamento). Queste operazioni si compongono generalmente di una pluralità di singole azioni. Ogni singola azione — se erroneamente eseguita — può essere causa di un danno e, anche se il militare si è comportato in modo sicuramente errato e con la consapevolezza di tale errore, non si può sempre dedurne l'intenzione di perseguire scopi privati e non di adempiere doveri di servizio. Tuttavia, la responsabilità personale può imporsi in casi di particolarmente grave negligenza, nei quali il comportamento del militare non ha più nulla di comune con le esigenze del servizio debitamente inteso, tanto che il danno derivatone non ha nulla in rapporto con lo stesso.

4. L'incidente in esame si è verificato durante un percorso di servizio. Per quanto riguarda i suoi obblighi militari, il convenuto non vi ha per nulla mancato. Ma il fatto che egli si sia portato sul lato sinistro della strada, costeggiandolo per 6-8 m. (invece di arrestarsi o di sterzare verso destra) è da attribuire, secondo l'istanza cantonale, ad una momentanea disattenzione. L'eventualità, asserita dal conducente, di non essere stato capace di padroneggiare una situazione im-

provvisa, non è stata esaminata dal Tribunale cntonale, benchè meritasse di essere presa in considerazione. La jeep era infatti munita di freni insufficienti. E' quindi possibile che in tale insufficienza debba ricercarsi la causa dello spostamento a sinistra. Il convenuto è stato inoltre qualificato dal suo superiore come autista poco abile. Ma anche sulla base di quanto ha ritenuto il Tribunale cantonale, bisogna comunque concludere che la mancata padronanza del veicolo deve essere valutata come colpa lieve, per cui cade un presupposto essenziale per la domanda di risarcimento proposta dall'attore.

DISPOSIZIONI CITATE NELLA SENTENZA :

— *Organizzazione militare* (OM 1907) :

art. 21. La Confederazione assicura i militari contro le conseguenze economiche delle malattie e degli infortuni.

L' applicazione di questo principio è regolata dalla legge sull'assicurazione militare.

art. 27. Se, per effetto di un esercizio militare, un civile rimane ucciso o riporta delle lesioni personali, la Confederazione risponde del danno, semprechè non riesca a provare che l'infortunio è da attribuire a forza maggiore od a colpa della persona uccisa o lesa.

Se l'infortunio è seguito da morte, la Confederazione è responsabile verso le persone alle quali il defunto era legalmente obbligato a fornire gli alimenti.

art. 28. La Confederazione risponde parimenti dei danni causati alle proprietà da esercizi militari.

art. 29. La Confederazione ha diritto di regresso contro gli autori dell'infortunio o del danneggiamento di proprietà, se essi vi hanno colpa.

— *Codice delle obbligazioni* (CO) :

art. 41. Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.

— *Legge fed. sulla circolazione degli autoveicoli e biciclette* (LA 1932) :

art. 47. Le disposizioni sulla responsabilità civile contenute nella presente legge sono applicabili anche ai danni causati dagli autoveicoli della Confederazione.

art. 57. Negli infortuni causati da autoveicoli militari è applicabile esclusivamente la legislazione sull'assicurazione militare se le persone ferite o uccise dall'infortunio siano sottoposte ad essa.

— *Legge fed. sull'assicurazione militare* (LAM 1949) :

art. 7. Quando l'assicurato, intenzionalmente o per colpa grave, ovvero commettendo un crimine, un delitto o una contravvenzione non escusabile a prescrizioni od ordini di servizio, è stato causa della propria affezione, della propria morte od ha aggravato con astuzia un danno preesistente, le prestazioni dell'assicurazione possono essere ridotte e, in casi particolarmente gravi, anche integralmente negate.

La decisione deve tener conto di tutte le circostanze del caso, segnatamente della gravità della colpa e della situazione economica dell'avente diritto.

Le prestazioni non possono tuttavia essere nè ridotte, nè soppresse se l'affezione o la morte sono la conseguenza di un atto di abnegazione imposto da cameratismo, o di un comportamento coraggioso durante operazioni o esercizi militari oppure di un atto di eroismo di fronte al nemico.

Svizzera : Carri armati CENTURION
(fotografia presa alla Stazione di Thun)